



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.4 del Reg. Data 28-01-2021	Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 816 E SEGUENTI LEGGE N. 160/2019. DIRETTIVE E INDIRIZZI AGLI UFFICI -
---------------------------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 12:40, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	A

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto che, dal 1° gennaio 2021, la tassa occupazione suolo pubblico e Imposta sulla pubblicità verranno sostituite dal nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

CONSIDERATO, sul punto, che la richiamata legislazione nazionale di disciplina dell'ICP, dei Diritti sulle PPA e della TOSAP, contenuta nei Capi I e II del D.Lgs. n. 507/1993, è stata completamente abrogata a norma dell'art. 1, comma 847, della Legge n. 160/2019;

EVIDENZIATO, conseguentemente, che la citata Legge di bilancio dello Stato n. 160/2019 ha, sostanzialmente, riscritto il quadro giuridico riguardante la disciplina e l'applicazione dei prelievi sino ad ora vigenti, introducendo il **CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (c.d. CANONE UNICO)** che deve essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane (cfr. art. 1, comma 816, L. 160/2019);

TENUTO CONTO, pertanto, che la nuova disciplina riguardante le occupazioni di suolo pubblico e/o di esposizione e divulgazione dei messaggi pubblicitari, anche tramite affissione è contenuta nell'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, sommariamente statuisce:

ñ all'art. 1, comma 816: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*;

ñ all'art. 1, comma 817: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

ñ all'art. 1, comma 819: *“Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”*;

ñ all'art. 1, comma 820: *“L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”*;

ñ all'art. 1, comma 821: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio*

DELIBERA DI GIUNTA n.4 del 28-01-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitarieffettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

ñ all'art. 1, comma 823: “Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato”;

ñ all'art. 1, comma 824: “Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) [occupazione suolo pubblico], il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità”;

ñ all'art. 1, comma 825: “Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b) [pubblicità e affissioni], il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati”;

ñ all'art. 1, comma 836: “**Con decorrenza dal 1° dicembre 2021** è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati”;

ñ all'art. 1, comma 837: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del

codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

ñ all’art. 1, comma 838: “Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

ñ all’art. 1, comma 846: “Gli enti possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d’accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l’ente affidante”;

RISCONTRATO che la riforma del Capo I e II del D.Lgs. n. 507/93, in materia di occupazione di suolo pubblico e di imposta sui messaggi pubblicitari, così come formulata, costituisce un’assoluta novità, sebbene trattasi di fattispecie imponibili già note alla finanza locale, in quanto essa è stata emanata con l’intento di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e ridurre, quantomeno numericamente, il numero di prelievi a carico degli utenti;

DATO ATTO, tra l’altro, che l’istituzione del Canone unico patrimoniale, a differenza di quanto attiene la TOSAP e l’ICP, introduce, nell’ordinamento giuridico degli Enti locali, non più un’entrata tributaria, da iscrivere al Titolo I° delle entrate del bilancio di previsione, bensì un’entrata apparentemente di carattere patrimoniale, e, come tale, da iscrivere al Titolo III° delle entrate del bilancio comunale;

EVIDENZIATO, inoltre, che tale diversa natura del prelievo e dell’entrata comunale, rispetto a quanto sinora vigente, ha posto e continua a porre, soprattutto in dottrina, diversi interrogativi e dubbi di legittimità costituzionale inerenti alcuni aspetti del nuovo canone:

- ✓ Il criterio per determinare se ci si trova di fronte ad un tributo o ad un corrispettivo è essenziale per chiarire, in caso di controversia, se sia competente il Giudice Ordinario o il Giudice Tributario. L’unificazione di prelievi già preesistenti, aventi natura diversa tra loro, non aiuta a chiarire le evidenziate incertezze giuridiche.
- ✓ Il tentativo del Legislatore di trasformare in canone un prelievo che, ad ogni effetto, rappresentava una tassa, come quello della TOSAP/COSAP e quello della ICP/CIMP, si è scontrato, più volte, con l’orientamento della Corte Costituzionale, secondo la quale è ininfluenza se il Legislatore qualifichi un tributo come prelievo fiscale o meno, quello che rileva, ai fini della qualificazione dell’entrata, è la caratteristica definita dagli elementi strutturali e funzionali della sua disciplina (*cf.* Corte Costituzionale n. 64/2008 in materia di COSAP e n. 141/2009 in materia di CIMP).
- ✓ La TOSAP e la ICP, confrontate con i tratti distintivi del nuovo Canone, hanno spinto alcuni autori alla conclusione che sono pacificamente rinvenibili elementi tipici del tributo, del tutto analoghi a quelli che hanno già portato ad escludere la natura patrimoniale del CIMP e che farebbero, quindi, propendere per la competenza delle Commissioni tributarie anche per il nuovo canone.
- ✓ La presenza di questioni giuridiche di assoluta rilevanza, come quella prospettata, ma
DELIBERA DI GIUNTA n.4 del 28-01-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

anche la difficoltà di applicazione del nuovo prelievo, peraltro, palesata anche da ANCI-IFEL, hanno fatto sì che, più volte, sia stata richiesta la revisione della norma di cui alla L. 160/2019 ed il rinvio al 2022 della nuova entrata, in attesa di chiarimenti.

- ✓ Anche nell'iter di approvazione della Legge di conversione dello scorso D.L. n. 104/2020, sono stati presentati emendamenti in tal senso, tendenti a rinviare l'entrata in vigore della riforma, anche in considerazione del fatto che i Comuni, ad oggi, non sono nelle migliori condizioni per cambiare politiche consolidate relative alla fiscalità locale, per adattare al contesto emergenziale in corso;

CONSIDERATO CHE, a fronte di tale disposizione, il nuovo Canone dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane con apposito regolamento, da approvare ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997;

CONSIDERATO CHE, per garantire l'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il Canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

CONSIDERATO il momento di particolare difficoltà operativa legata all'emergenza sanitaria, l'adozione di atti estremamente complessi (nuovo regolamento e definizione tariffe del nuovo canone, da fare precedere dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito) non si è ritenuto opportuno procedere prima di avere avuto conferma dell'effettiva entrata in vigore del Canone;

PRESO ATTO che, nonostante il contesto normativo e gestionale sopra descritto, e sebbene più volte richiesta ed annunciata, allo stato attuale non è stata adottata nessuna proroga dell'entrata in vigore del nuovo Canone unico patrimoniale, restando, conseguentemente, pienamente applicabile la disciplina di cui al citato art. 1, commi da 816 a 847 della Legge n. 160/2019;

TENUTO CONTO, come sopra esposto, che il canone è disciplinato dagli Enti locali, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

DATO ATTO CHE, per garantire l'applicazione del nuovo Canone, non appare necessario che venga da subito approvato il relativo regolamento di disciplina, che – stante l'attuale scadenza al 31 marzo 2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020 – potrà essere adottato entro tale termine;

DATO ATTO CHE il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde infatti con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

DATO ATTO che alla data del 1° gennaio 2021, essendo abrogati i Capi I° e II° del D.Lgs. n. 507/93, non può essere considerata applicabile la TOSAP, l'ICP e il DPA, come disciplinate, sino ad ora, rispettivamente con i Regolamenti Comunali di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 25/1994 e successive modifiche e delibera Consiglio comunale n. 38/1994 e successive modifiche;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, l'opportunità e l'urgenza di impartire idonee direttive e linee guida ai Settori comunali potenzialmente interessati dagli effetti della descritta riforma, con particolare riferimento all'ufficio tributi, commercio, polizia locale, lavori pubblici e urbanistica;

RITENUTO, a riguardo, di dover fissare adeguate istruzioni, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento comunale di disciplina del Canone unico e delle relative tariffe, con le quali gestire ed istruire eventuali pratiche per la concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il tutto al fine di consentire l'eventuale adozione di atti e provvedimenti su istanza di parte, secondo quanto segue:

- a) disporre il rinvio al 31 marzo 2021 del termine del 31 gennaio dell'anno di imposta, fissato dal D.Lgs. n. 507/93, in cui scadrà il pagamento della ICP permanente annuale e il pagamento della TOSAP permanente, anche in considerazione dell'adozione del provvedimento di approvazione delle nuove tariffe;
- b) di rinviare l'adeguamento delle tariffe del nuovo canone unico patrimoniale fino alla data di approvazione del nuovo regolamento comunale, nel quale verrà disciplinato anche i versamenti per le occupazioni e le concessioni temporanee avvenute nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di approvazione del regolamento e delle nuove tariffe;
- c) resta confermato il procedimento per la presentazione delle istanze di occupazione del suolo pubblico e per l'esposizione dei mezzi pubblicitari, secondo quanto già stabilito con il Regolamenti comunali vigenti fino al 31/12/2020 (Regolamento TOSAP e ICP) e la conseguente possibilità, per i Responsabili dei Servizi interessati, di rilasciare il provvedimento autorizzatorio del caso;

DATO ATTO CHE la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe e dell'Imposta sulla pubblicità/diritti sulle pubbliche affissioni appare giustificata dalla necessità di commisurare provvisoriamente gli importi dovuti dagli utenti, con riserva di conguaglio o di eventuale rimborso, non essendo sostenibile che alla mancata approvazione delle nuove tariffe possa conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, che comporterebbe altrimenti un danno alle entrate del Comune;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta, allo stato attuale, alcun effetto finanziario riguardante l'accertamento di competenza delle entrate comunali, e che esso produce effetti solo sull'andamento della riscossione e sui flussi di cassa;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*";

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", pubblicata nella G.U. n. 322 del 30/12/2020;

VISTO il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157 del 19/12/2019 (c.d. collegato fiscale alla manovra 2020), recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, è stato richiesto ed ottenuto l'allegato parere favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica ed amministrativa dell'atto, non essendo previsto, con il presente provvedimento, alcun impegno di spesa e/o diminuzione di entrata;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) DI DARE ATTO, per quanto in premessa esposto e motivato, che alla data del 1° gennaio 2021, essendo abrogati i Capi I° e II° del D.Lgs. n. 507/93, non può essere considerata applicabile la

DELIBERA DI GIUNTA n.4 del 28-01-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

TOSAP e l'ICP, come disciplinate, sino ad ora, rispettivamente con i Regolamenti Comunali di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. n. 25/1994 e successive modifiche e delibera Consiglio comunale n. 38/1994 e successive modifiche;

- 3) DI DARE ATTO, per quanto in premessa esposto e motivato, che alla data del 1° gennaio 2021, è in vigore la nuova disciplina riguardante il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, contenuta nell'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:
- 4) DI DARE ATTO CHE, a fronte della situazione di incertezza sopra rappresentata, in questo momento di particolare difficoltà operativa legata all'emergenza sanitaria non si è ritenuto opportuno adottare, atti estremamente complessi, quali il nuovo regolamento e le tariffe della nuova entrata, la cui approvazione avrebbe dovuto essere preceduta dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito;
- 5) DI IMPARTIRE, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento e delle nuove tariffe riguardanti il predetto Canone unico, le seguenti istruzioni e linee guida:
 - disporre il rinvio al 31 marzo 2021 del termine del 31 gennaio dell'anno di imposta, fissato dal DLgs n. 507/93, in cui scadrà il pagamento della ICP permanente annuale e il pagamento della TOSAP permanente, anche in considerazione dell'adozione del provvedimento di approvazione delle nuove tariffe;
 - di rinviare l'adeguamento delle tariffe del nuovo canone unico patrimoniale fino alla data di approvazione del nuovo regolamento comunale, nel quale verrà disciplinato anche i versamenti per le occupazioni e le concessioni temporanee avvenute nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di approvazione del regolamento e delle nuove tariffe;
 - resta confermato il procedimento per la presentazione delle istanze di occupazione del suolo pubblico e per l'esposizione dei mezzi pubblicitari, secondo quanto già stabilito con il Regolamenti comunali vigenti fino al 31/12/2020 (Regolamento TOSAP e ICP) e la conseguente possibilità, per i Responsabili dei Servizi interessati, di rilasciare il provvedimento autorizzatorio del caso;
- 6) DI DARE ATTO che gli indirizzi contenuti nel precedente punto 5) riguardano gli utenti/contribuenti esterni ed i Settori comunali potenzialmente interessati dagli effetti della descritta riforma, con particolare riferimento all'ufficio tributi, commercio, polizia locale, lavori pubblici e urbanistica;
- 7) DI DARE ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta, allo stato attuale, alcun effetto finanziario riguardante l'accertamento di competenza delle entrate comunali, e che esso produce effetti solo sull'andamento della riscossione e sui flussi di cassa;
- 8) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale.

Successivamente con separata votazione,

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

DELIBERA DI GIUNTA n.4 del 28-01-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 01-03-2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 144 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 1894 del 01-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-01-2021 in quanto:

- sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 01-03-2021 al 16-03-2021 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 17-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 01-03-2021</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---